



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 09/06/2005**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DELLA SALUTE 3 giugno 2005, n. 299

Rinnovo autorizzativo all'apertura di dispensari farmaceutici stagionali nelle località dei comuni di pertinenza della ASL LE/2 ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2005. Richiesta pubblicazione.  
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 6 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa A.P.T.

Con nota prot. n. 24/7054/6 del 01.03.2005, l'Assessorato alle politiche della Salute, ufficio n. 6, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, nonché, con la nota integrativa, ha puntualizzato circa l'affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL LE/2 con nota prot. n. 28543 del 10.5.2004 ha trasmesso la documentazione con la quale i Sindaci dei Comuni di Alliste, Andrano, Castro, Morciano di Leuca, Racale, Salve, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Taviano e Ugento hanno richiesto il rinnovo autorizzativo per l'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle località di propria competenza come di seguito specificato:

---

Comuni Località dispensario

---

Alliste Marina di Alliste (località Capilungo)

---

Andrano Marina di Andrano

---

Castro Castro Marina

---

Morciano di Leuca Torre vado

---

Racale Torre Suda

---

Salve Torre Pali

---

Sannicola Lido Conchiglie

---

Santa Cesarea Terme Santa Cesarea Terme

---

Taviano Marina di Mancaversa

---

Ugento Lido Marini

---

Ugento Torre Mozza

---

L'ufficio farmaceutico di questo Assessorato ha verificato che alla documentazione presentata dalla ASL LE/2 risultano allegate le note della A.P.T. della provincia di Lecce per ciascuna delle località turistico - balneari rispettivamente, prot. n. 960 del 18.4.05, n. 1006 del 21.4.05, n. 955 del 18.4.05, n. 965 del 18.4.05, n. 964 del 18.4.05, n. 956 del 18.4.05, n. 6 del 17.1.05, n. 957 del 18.4.05, n.989 del 20.4.05, con le quali comunica la media giornaliera delle presenze turistiche.

Considerato che i suddetti dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL LE/2, territorialmente competente e che la stessa notificherà copia dei relativi verbali di ispezione all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato regionale alle politiche della Salute.

Si propone di rinnovare l'autorizzazione all'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2005 nelle località innanzi specificate.

#### COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 17/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla predetta assegnazione.

Il Dirigente dell'Ufficio 06  
Dr. Enrico Manno

Per quanto sopra esposto:

IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE DEL SETTORE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Di rinnovare per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l'autorizzazione all'apertura dei seguenti dispensari farmaceutici stagionali per ciascuna delle seguenti località turistiche dei comuni compresi nel territorio della ASL LE/2, dal 15 giugno al 15 settembre 2005.

---

Comuni Località dispensario

---

Alliste Marina di Alliste (località Capilungo)

---

Andrano Marina di Andrano

---

Castro Castro Marina

---

Morciano di Leuca Torre Vado

---

Racale Torre Suda

---

Salve Torre Pali

---

Sannicola Lido Conchiglie

---

Santa Cesarea Terme Santa Cesarea Terme

---

Taviano Marina di Mancaversa

---

Ugento Lido Marini

---

Ugento Torre Mozza

---

Di incaricare la ASL LE/2 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico di questo Assessorato copia dei relativi verbali d'ispezione.

Di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n. 24/7054/6 dell'1.3.2005.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai Sindaci dei comuni interessati e al Direttore Generale della ASL LE/2.

Il Dirigente di Settore  
Silvia Papini

---